

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 1
- Regolamento (CEE) n. 1575/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 1576/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 1577/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1578/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio in relazione all'aiuto ai produttori di latte in Portogallo** 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1580/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti** 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1581/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, i prezzi di entrata e le maggiorazioni mensili di talune categorie di farine, di semole e semolini** 16

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 1582/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole	18
Regolamento (CEE) n. 1583/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	20
Regolamento (CEE) n. 1584/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	21
Regolamento (CEE) n. 1585/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	23
Regolamento (CEE) n. 1586/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina ...	24

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è stato recentemente rilevato che la classificazione di alcuni ovoprodotti nell'ambito del codice NC 0408 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), crea problemi alle autorità competenti; che, per ovviare a tale situazione, occorre migliorare la struttura delle sottovoci all'interno della voce NC 0408;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2771/75 (5) e (CEE) n. 2777/75 (6) non contemplano finora un sistema di titoli d'importazione; che, visto il numero crescente di accordi internazionali concernenti, tra l'altro, gli scambi di uova e pollame, è opportuno introdurre anche in questi settori un simile sistema, comprendente la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione della

merce, onde consentire un controllo del volume delle importazioni;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di uova e ovoprodotti, compresi i prodotti trasformati di cui all'allegato; che, per agevolare eventuali modifiche dell'elenco di tali prodotti, quest'ultimo deve essere adottato conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento;

considerando che le preparazioni a base di fegato d'oca o di anatra contemplate nella sottovoce NC 1602 20 10 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68 (7); che occorre inserire tali preparazioni nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2777/75, al fine di stabilire per questi prodotti le norme comuni di commercializzazione necessarie per garantire un'informazione armonizzata del consumatore ed una leale concorrenza; che è opportuno adattare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'organizzazione comune del mercato nel settore delle uova disciplina i seguenti prodotti:

(1) GU n. C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 5.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29).

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23).

(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7).

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
(b) 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti »

2) È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 8 bis*

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo ; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

3) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. L'allegato I è modificato secondo la stessa procedura. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2777/75 è modificato come segue :

1) L'articolo 1 è modificato come segue :

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame si applica ai seguenti prodotti :

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0105	Galli, galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchine e faraone
(b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati delle sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50
(c) 0207 31 0207 39 90 0207 50	Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0207 90 71 0210 90 79	Fegato di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
(d) 0209 00 90	Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
(e) 1501 00 90	Grasso di volatili fuso, anche pressato o estratto mediante solventi
(f) 1602 20 11 1602 20 19	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105 »

b) Il testo del paragrafo 2, lettera d), punto 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6. Prodotti di cui al paragrafo 1, lettera f), esclusi i prodotti delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata. »

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, esclusi quelli delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura prevista all'articolo 17.

I dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune si applicano ai prodotti delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata. »

3) È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 8 bis*

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo ; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 sono soppresse le seguenti voci e sottovoci della nomenclatura combinata :

• ex 1602 20	— di fegato di qualsiasi animale :
	— — di oca di anatra :
1602 20 11	— — — contenente, in peso, 75 % o più di fegato grasso
1602 20 19	— — — altre »

Articolo 4

Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 la voce 0408 è sostituita dalla voce seguente :

• Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		Autonomi (%) o prelievi (AGR)	Convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— Tuorli :			
0408 11	— — essiccati :			
0408 11 20	— — — inadatti ad uso alimentare (?)	esenzione	esenzione	—
0408 11 80	— — — altri	22 (AGR)	—	—
0408 19	— — altri :			
0408 19 20	— — — inadatti ad uso alimentare (?)	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
0408 19 81	— — — — liquidi	22 (AGR)	—	—
0408 19 89	— — — — altri, compresi congelati	22 (AGR)	—	—
	— altri :			
0408 91	— — essiccati :			
0408 91 20	— — — inadatti ad uso alimentare (?)	esenzione	esenzione	—
0408 91 80	— — — altri	22 (AGR)	—	—
0408 99	— — altri :			
0408 99 20	— — — inadatti ad uso alimentare (?)	esenzione	esenzione	—
0408 99 80	— — — altri	22 (AGR)	—	—

(?) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	138,41 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	138,41 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	175,68 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
1001 90 91	150,74
1001 90 99	150,74 ⁽⁵⁾
1002 00 00	152,08 ⁽⁶⁾
1003 00 10	137,80
1003 00 20	137,80
1003 00 80	137,80 ⁽⁷⁾
1004 00 00	116,43
1005 10 90	138,41 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	138,41 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	143,16 ⁽⁴⁾
1008 10 00	47,99 ⁽⁸⁾
1008 20 00	102,08 ⁽⁴⁾
1008 30 00	52,08 ⁽³⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	52,08
1101 00 00	223,63 ⁽⁹⁾
1102 10 00	225,51
1103 11 30	284,34
1103 11 50	284,34
1103 11 90	239,87

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22

giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	2,82	2,82	2,82
1003 00 20	0	2,82	2,82	2,82
1003 00 80	0	2,82	2,82	2,82
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	5,02	5,02	5,02	5,02
1107 10 99	0	3,75	3,75	3,75	3,75
1107 20 00	0	4,37	4,37	4,37	4,37

REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccharosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,37 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	32,84 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,37 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	32,84 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3845
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,45
1701 99 10 910	37,64
1701 99 10 950	37,64
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3845

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1993
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi
battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3921/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera di uno

Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 44.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio
in relazione all'aiuto ai produttori di latte in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 739/93 prevede la concessione ai produttori lattieri portoghesi di un aiuto transitorio e decrescente fino al termine della campagna 1997-98; che occorre stabilire le modalità di applicazione di detto aiuto;

considerando che è opportuno dotare le autorità competenti dei mezzi necessari per evitare che l'aiuto in questione serva ad altre finalità; che devono essere predisposte misure di controllo da parte delle autorità nazionali onde verificare il regolare funzionamento del regime di aiuto;

considerando che, ai fini di una gestione oculata del regime, è necessario che la Commissione sia periodicamente informata di tutti gli elementi relativi alla sua applicazione;

considerando che il suddetto regime è entrato in vigore il 1° aprile 1993; che, pertanto, le relative modalità d'applicazione devono avere effetto a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 739/93, l'importo dell'aiuto ai produttori di latte in Portogallo è fissato come segue:

— per il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e l'inizio della campagna 1993-94: 2,50 ECU/100 kg di latte;

— per la campagna 1993-94: 2,083 ECU/100 kg di latte;
— per la campagna 1994-95: 1,667 ECU/100 kg di latte;
— per la campagna 1995-96: 1,250 ECU/100 kg di latte;
— per la campagna 1996-97: 0,833 ECU/100 kg di latte;
— per la campagna 1997-98: 0,417 ECU/100 kg di latte.*Articolo 2*Può beneficiare dell'aiuto, per il latte prodotto nella propria azienda, il produttore — secondo la definizione dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio⁽²⁾ — che possa provare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, di eseguire consegne o vendite dirette di latte proveniente dalla propria azienda situata nel territorio portoghese.

La concessione dell'aiuto è inoltre subordinata all'impegno del beneficiario a produrre latte per almeno dodici mesi a decorrere dal giorno in cui presenta la domanda.

Articolo 3

1. Il Portogallo prende tutte le misure necessarie per:
 - a) garantire il controllo del regime di aiuto;
 - b) fissare ogni anno il medesimo periodo per la presentazione delle domande di aiuto;
 - c) stabilire le modalità di pagamento dell'aiuto e di controllo del quantitativo di latte corrispondente a ciascuna domanda;
 - d) determinare le altre modalità d'applicazione del regime, segnatamente quelle atte a garantire che il premio sia versato esclusivamente ai produttori di latte bovino.
2. L'aiuto viene concesso su domanda scritta del produttore, il quale si impegna a sottomettersi a qualsiasi misura di controllo, specie per quanto riguarda la verifica della contabilità e il controllo della quantità di latte prodotta.
3. La domanda di aiuto dev'essere redatta su un modulo prestampato, secondo le disposizioni dell'autorità competente del Portogallo, e deve recare almeno le seguenti indicazioni:
 - nome e indirizzo del produttore;
 - numero medio di vacche lattifere presenti nell'azienda durante la campagna lattiera;
 - quantitativi di latte per i quali viene chiesto l'aiuto, distinti in consegne e vendite dirette.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 4

1. I controlli effettuati in virtù dell'articolo 2 formano oggetto di una relazione, nella quale devono essere precisati la data e il luogo in cui si è svolto ciascun controllo, nonché i relativi risultati.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione i casi d'irregolarità entro un termine di quattro settimane.

Articolo 5

1. I controlli eseguiti in virtù dell'articolo 3 formano oggetto di una relazione, nella quale devono essere precisati la data e il luogo in cui si è svolto ciascun controllo, nonché i relativi risultati.
2. Se dal controllo risulta che il quantitativo di latte effettivamente ammissibile è inferiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'aiuto viene concesso per il quantitativo effettivamente ammissibile.
3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati, maggiorati di un interesse che sarà determinato dal

Portogallo, decorrente dalla data di versamento dell'aiuto fino al recupero del medesimo.

4. Se l'autorità competente constata l'esistenza di una dichiarazione falsa, effettuata deliberatamente o per grave negligenza, gli importi versati vengono recuperati integralmente e il richiedente decade dal diritto all'aiuto per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della constatazione suddetta.

Articolo 6

Il Portogallo comunica alla Commissione :

- a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i provvedimenti adottati ai fini dell'applicazione del regime di aiuto ;
- b) non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi di latte per i quali l'aiuto è stato concesso nel mese precedente, distinti in consegne e vendite dirette.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1766/92, è stato abrogato; che le qualità tipo dei cereali non soggetti all'intervento, nonché le qualità tipo e i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23 del medesimo regolamento;

considerando che i prezzi d'entrata dell'avena, delle farine, semole e semolini devono corrispondere a determinate qualità tipo; che tali qualità tipo corrispondono a loro volta, nella misura del possibile, alle qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il costo di fabbricazione può essere determinato aggiungendo al valore del cereale un importo rappresentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così calcolato, a seconda dei casi, il valore, stabilito forfettariamente, dei cascami, delle semole o delle farine di qualità inferiore ottenuti dalla macinazione;

considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di entrata delle semole e semolini di frumento occorre basarsi sul rapporto medio, stabilito forfettariamente, esistente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata dell'avena è definita nel modo seguente:

- a) avena sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta nella Comunità in condizioni normali;
- b) tenore di umidità: 14 %;
- c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:
 - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 %,
 - percentuale di altre impurità: 1 %;
- d) peso specifico: 49 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 2

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del miglio è definita nel modo seguente:

- a) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina;
- b) tenore di umidità: 13 %;
- c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 17 %, di cui:
 - percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati: 15 %,
 - percentuale di altre impurità: 2 %.

Articolo 3

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente.

Articolo 4

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della scagliola è definita nel modo seguente:

- a) scagliola sana, leale e mercantile;
- b) tenore di umidità: 16 %;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.

- c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:
- percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 %;
 - percentuale di altre impurità: 1 %;
- d) peso specifico: 70 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 5

Per l'applicazione del presente regolamento:

- a) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾;
- b) i metodi necessari per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e del tenore di umidità, sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione⁽²⁾;
- c) per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti;
- d) per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti morti.

Articolo 6

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di frumento è definita nel modo seguente: farina di frumento che abbia un tenore di ceneri pari a 550 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 %, denominata « farina di frumento del tipo 550 ».

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato aggiungendo gli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e detraendo dalla somma così ottenuta l'elemento determinato secondo le disposizioni del paragrafo 4.

3. Gli elementi da aggiungere sono i seguenti:

- a) il valore del frumento tenero trasformato in farina, calcolato partendo dai dati seguenti:
- quantitativo di frumento tenero valutato forfettariamente a 1 400 chilogrammi per la produzione di una tonnellata di farina,
 - prezzo d'entrata del frumento tenero, tenuto conto dello scaglionamento mensile di tale prezzo;

b) un importo rappresentante il margine di macinazione, fissato a 30,22 ECU per tonnellata di frumento tenero da trasformare;

c) un importo destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, fissato a 22,67 ECU per tonnellata di farina di frumento.

4. L'elemento da detrarre è il valore dei cascami, calcolato partendo dai dati seguenti:

- il quantitativo valutato forfettariamente a 372 chilogrammi di cascami per tonnellata di farina ottenuta,
- un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami, suddivisi o non, a 73,53 ECU per tonnellata.

5. Il prezzo d'entrata della farina di frumento segalato è identico a quello della farina di frumento.

Articolo 7

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di segala è definita nel modo seguente: farina di segala che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 %.

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, sostituendo il termine « segala » ai termini « frumento tenero ». Per i cascami, suddivisi o non, è preso in considerazione un prezzo forfettario stabilito a 70,98 ECU per tonnellata.

Articolo 8

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento tenero corrisponde ad un prodotto avente un tenore di umidità pari al 15,50 %.

2. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento duro corrisponde ad un prodotto avente un tenore di umidità del 14,50 %.

3. I prezzi d'entrata di cui ai precedenti paragrafi sono uguali al prezzo d'entrata della farina di frumento maggiorato dell'8 %.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, i prezzi di entrata e le maggiorazioni mensili di talune categorie di farine, di semole e semolini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1580/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti⁽³⁾,

considerando che il prezzo indicativo e il prezzo di entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1993-94 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1766/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il prezzo di entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento, deve essere fissato in ottemperanza alle norme e per le qualità tipo di cui agli articoli da 6 a 9 del regolamento (CEE) n. 1580/93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore dei cereali che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 della Commissione⁽⁶⁾, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi così ridotti; che il prezzo d'intervento, il prezzo indicativo e il prezzo di entrata dei cereali, nonché il prezzo minimo per la fecola di patata sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 per un periodo indeterminato;

considerando che il coefficiente riduttore deve essere applicato al prezzo di entrata delle farine, delle semole e semolini di cereali e che, per ragioni di chiarezza, è opportuno tenerne conto immediatamente nel calcolo di tali prezzi;

considerando che i calcoli effettuati in applicazione delle norme suddette danno esito ai prezzi indicati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1993-94 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento, escluso il malto, sono fissati come segue:

	<i>(in ECU/t)</i>
Farina di frumento e di frumento segalato	279,34
Farina di segala	279,34
Semole e semolini di frumento tenero	301,69
Semole e semolini di frumento duro	301,69

Articolo 2

Ai prezzi indicati all'articolo 1 si applicano le seguenti maggiorazioni mensili:

	Farina di frumento, di frumento segalato e di segala	Semole e semolini di frumento tenero e di frumento duro
1993:		
Luglio	—	—
Agosto	2,00	2,16
Settembre	4,00	4,32
Ottobre	6,00	6,48
Novembre	8,00	8,64
Dicembre	10,00	10,80
1994:		
Gennaio	12,00	12,96
Febbraio	14,00	15,12
Marzo	16,00	17,28
Aprile	18,00	19,44
Maggio	20,00	21,60
Giugno	20,00	21,60

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;considerando che il regolamento (CEE) n. 1070/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 20 giugno 1993; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, i periodi succitati fino al 26 settembre 1993 conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita

per le spedizioni spagnole, nonché alle varie ratifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 115.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

(Periodo dal 21 giugno al 26 settembre 1993)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 90	I
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I
Albicocche	0809 10 00	I
Pesche	ex 0809 30 00	I
Fragole	0810 10 10 e 0810 10 90	I

REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 93/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1414/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 93/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,33 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 10. 6. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1540/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	36,07 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,07 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,07 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,07 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,08
1701 99 10	44,08
1701 99 90	44,08 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1481/93⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,175 ECU/100 kg.
2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 17. 6. 1993, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 1993
che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1660/92 della Commissione, del 26 giugno 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993 i prezzi di riferimento delle mele⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 57,08 ECU per 100 kg netti per il mese di giugno 1993;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele originarie dell'Argentina il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di mele (codici NC 0808 10 31, 0808 10 33, 0808 10 39, 0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59, 0808 10 81, 0808 10 83 e 0808 10 89) originarie dell'Argentina una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,82 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
